

## SINDACATO NAZIONALE PSICOLOGI

### STATUTO

#### Art. 1 - DENOMINAZIONE

In forza degli articoli 18 e 39 della Costituzione italiana ed ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sindacale denominata "SINDACATO NAZIONALE PSICOLOGI" in acronimo "Si.Na.Psi."

#### Art.2 - SEDE

Il Sindacato ha sede in Roma, attualmente in Viale Giuseppe Mazzini 114B. Previa deliberazione del consiglio direttivo, esso potrà istituire sedi secondarie in Italia e/o aprire uffici o rappresentanze in tutto il territorio nazionale o all'estero nonché trasferire la sede all'interno dello stesso Comune.

#### Art.3 – SCOPI, PRINCIPI, PRESUPPOSTI, COMPITI, DEMOCRATICITA', PARTECIPAZIONE

L'Associazione Sindacale è una libera associazione a carattere volontario; essa è costituita con durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, al solo fine di promuovere in modo collettivo l'esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti degli operatori, professionisti e loro ausiliari, sia che essi esercitino l'attività come professionisti dipendenti sia privati che pubblici che come autonomi; l'Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali.

L'ente qui costituito ha quale scopo sociale:

- di rappresentare i propri iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi ed enti, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti di tutte le altre istituzioni pubbliche e private; ed in particolare nei confronti delle istituzioni e degli enti sanitari.

Esso si propone altresì:

= di tutelare i propri iscritti, e comunque tutti gli esercenti le attività proprie degli psicologi e psicoterapeuti qualora iscritti all'ordine degli psicologi, in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte le forme di assistenza previste dalle normative di tempo in tempo vigenti, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione dei lavoratori e pensionati alla vita reale del paese;

= di tutelare ed assistere i propri iscritti, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività professionali;

= di valorizzare le attività professionali degli iscritti in tutte le sue possibili applicazioni ed ambiti nonché di favorire il collegamento e l'unità degli stessi in ambito europeo e/o a livello internazionale;

= di sviluppare l'informazione, la ricerca, la sperimentazione, la formazione, la verifica della efficacia, della qualità, dell'appropriatezza delle prestazioni, considerando questi come momenti fondanti della sua stessa attività, finalizzata al benessere e alla salute dei cittadini; tale attività deve avere lo scopo di arricchire e valorizzare la professione nei suoi campi d'intervento sulla persona, sul gruppo, sugli organismi sociali e sulla comunità;

a tal fine il Sindacato assicura e promuove lo scambio di informazioni e contatti con tutte le realtà che si interessano alle suddette tematiche; promuove e realizza il coordinamento e la progettazione di interventi mirati

alla crescita professionale degli iscritti; sviluppa attività di promozione culturale, di ricerca e di verifica, promuove ed organizza convegni, seminari, attività editoriali e ogni altra iniziativa tesa a favorire lo studio e il confronto sui temi di interesse dell'associazione e degli iscritti, realizzando a tal fine collegamenti con Università e altri enti e/o associazioni culturali di ricerca o formazione pubblici e privati a livello nazionale e internazionale;

= di individuare e definire nuovi contesti di operatività per gli iscritti e/o la loro stabilizzazione;

= di promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l'appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo di tutelare l'attività dei propri associati, agendo per rimuovere gli ostacoli che dovessero interpersi alla realizzazione di tale obiettivo;

= di contribuire al miglioramento delle condizioni economiche, culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura di servizi che siano di supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l'organizzazione di convegni, seminari e dibattiti.

Per realizzare tali scopi il Sindacato potrà utilizzare tutti gli strumenti che, di volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare, a titolo esemplificativo, con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti:

- Centri di Assistenza Fiscale, di cui al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Patronati, di cui alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Enti di Formazione Professionale che svolgano la propria attività rivolgendosi ai propri associati od anche a terzi fermo restando l'onere di conseguire i necessari riconoscimenti e/o accreditamenti delle autorità competenti;

- associazioni od ogni altro ente o società la cui costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Nello spirito della sua istituzione l'Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti degli aderenti, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici; essa dovrà operare per la piena affermazione della psicologia quale insieme di discipline scientifiche moderne.

L'Associazione Sindacale si fonda sui seguenti principi:

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o comunque quello che sarà vigente al momento dello scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

3. È fatto obbligo di applicare una disciplina uniforme del rapporto associativo sindacale e delle modalità associative volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Sindacale;

4. È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

5. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo regole democratiche applicandosi il principio del voto singolo ex art. 2532, comma 2, del codice civile.

6. È esclusa la trasmissibilità della quota o del contributo associativo.

L'Associazione Sindacale, nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti dei professionisti senza distinzioni di genere o di altra natura, assicurando secondo principi di democraticità la partecipazione agli organi sociali delle diverse componenti, secondo le regole dettate dal regolamento che sarà adottato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

È compito ordinario dell'Associazione Sindacale adoperarsi per la crescita personale sociale e professionale dei soci e delle persone in genere, per la proposta e l'organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, con l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.

L'Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta l'orientamento personale ed i convincimenti, politici, religiosi ecc. dei propri iscritti e partecipanti; costituisce limite a tale principio il rispetto delle leggi vigenti e dell'ordine pubblico oltre la condizione che detti orientamenti non collidano con le finalità e la natura del sindacato.

Gli scopi prefissi possono essere perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza e la tecnica oggi permette e che il futuro renderà disponibili.

Sono altresì principi del Sindacato:

a) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli interessati alle decisioni;

b) lo sviluppo della democrazia e la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni, il confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee e delle proposte all'interno dell'organizzazione;

c) la partecipazione degli iscritti in regime di uguaglianza dei diritti, che personalmente od a mezzo di delegati si esercitano nelle forme indicate dal Regolamento;

d) l'elettività delle cariche direttive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente statuto; si può ricoprire la stessa carica elettiva per non più di 3 (tre) mandati consecutivi; si auspica la promozione, a tutti i livelli della rappresentanza sindacale, della componente femminile, in accordo con la forte presenza di genere esistente nella categoria;

e) alle elezioni congressuali sono ammesse esclusivamente e per tutte le cariche, candidature individuali;

f) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate cioè non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai delegati; i regolamenti regionali

definiscono le quote di rappresentanza in ragione di un Delegato per "n" iscritti; per la validità delle elezioni sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati;

g) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art.4 – ASSOCIATI O SOCI

Possono essere iscritti alla associazione sindacale le persone fisiche o giuridiche che operino nel campo di riferimento o che operino per la tutela o la rappresentanza degli esercenti la professione e che siano in possesso degli eventuali requisiti aggiuntivi eventualmente determinati dal regolamento adottato ed approvato come sopra.

Gli associati, denominati anche soci, vengono ammessi previa domanda con deliberazione del consiglio direttivo e previo pagamento della quota associativa determinata annualmente dal consiglio direttivo.

Gli iscritti si obbligano a conferire il loro contributo associativo, sia culturale che economico necessario alla vita dell'Associazione Sindacale.

Il consiglio può escludere dalla Associazione Sindacale revocando la qualifica di socio o associato a tutti coloro che non partecipano alla vita associativa e che non accettino lo Statuto.

Il numero degli associati all'Associazione Sindacale è illimitato.

I soci potranno essere esclusi dalla partecipazione al sindacato anche per gravi motivi che esemplificativamente si indicano:

a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale, anche di una singola annualità, senza giustificato motivo;

c) quando in qualunque modo si arrechino danni all' Associazione Sindacale stessa.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione Sindacale previa comunicazione scritta.

Il nome della associazione può essere speso esclusivamente dal suo Segretario generale, tuttavia il Segretario generale ed il Consiglio direttivo possono autorizzare il socio a compiere singoli atti in nome e per conto della associazione sindacale.

#### Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Associazione Sindacale: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il segretario generale, ed il segretario/tesoriere; d) il collegio dei probiviri; e) il revisore contabile.

#### Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione Sindacale. Essa determina i criteri aggiuntivi eventuali di ammissione ed esclusione degli aderenti nel rispetto di quanto stabilito nell'atto costitutivo, stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione, anche differenziata a seconda che l'iscritto sia persona fisica o persona giuridica e per quest'ultima del numero dei suoi iscritti, approva i bilanci ed i rendiconti, adotta tutte le determinazioni eccedenti la ordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto attribuite al consiglio direttivo ovvero delibera sugli argomenti che vengono comunque sottoposti alla sua approvazione.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno.

Il regolamento che sarà deliberato dalla assemblea potrà prevedere la

costituzione di sedi territoriali e la partecipazione all'assemblea nazionale dei delegati eletti nelle assemblee territoriali in rappresentanza degli iscritti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal segretario generale ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la riunione ovvero mediante comunicazione su sito web del Sindacato, qualora esistente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo idoneo appositamente designato.

L'assemblea ordinaria delibera qualunque sia il numero degli iscritti presenti o intervenuti con delega.

L'assemblea straordinaria è atta a deliberare se sono presenti, in proprio o per delega, un numero di associati non inferiore al 15% (quindici per cento) del totale degli iscritti in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea, comunque riunita, elegge, a maggioranza semplice dei presenti, un proprio Presidente al quale è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, l'approvazione o il rifiuto delle mozioni ed un proprio Segretario al quale è demandata la redazione di apposito verbale.

L'assemblea ordinaria, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o intervenuti con delega:

- elegge gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.

L'assemblea straordinaria, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o intervenuti con delega:

- delibera le modifiche da apportare allo Statuto;
- delibera la liquidazione o lo scioglimento dell'Associazione Sindacale;
- delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua valutazione dagli organi statutari.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento delle quote.

Ogni socio ha un voto.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio che non abbia cariche direttive munito della relativa delega.

#### Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti (o consiglieri) non inferiore a tre e non superiore ad un massimo di nove membri; esso elegge al proprio interno il Segretario Generale del sindacato ed il tesoriere/segretario; tutti i consiglieri con le rispettive cariche sono eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, in caso di revoca, dimissioni o scadenza, dall'assemblea dei soci ordinaria.

Nel caso in cui i componenti il consiglio direttivo siano, anche in via temporanea, in numero di due, uno assume la veste di Segretario Generale e

l'altro quella di segretario-tesoriere.

Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo:

1. delibera il programma di attività annuale;
2. predispone bilanci preventivi e consuntivi e determina la quota associativa annuale;
3. valuta l'ammissione dei nuovi soci;
4. predispone gli atti e i contratti;
5. approva lo schema di convenzione che il Segretario Generale stipula nell'interesse dei soci con enti banche compagnie assicuratrici, broker ed ogni altro ente pubblico o privato;
6. predispone l'ordine del giorno per l'assemblea generale e da esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;
7. assegna i compiti ai propri membri;
8. fissa le mansioni ed i compiti assegnati ai soci per singole attività o iniziative;
9. delibera il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio e dai soci nell'interesse dell'Associazione Sindacale;
10. autorizza il compimento di operazioni finanziarie e bancarie di importo, ognuna, superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00),

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario Generale, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta anche da un membro solo.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Esso è convocato a mezzo lettera o mail o con altro mezzo telematico almeno cinque giorni prima della seduta.

Sono comunque valide le deliberazioni assunte in presenza di tutti i membri del Consiglio, anche in mancanza di convocazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in audiovideo conferenza a condizione che sia assicurata a tutti la partecipazione e la discussione e la verifica delle presenze e del voto espresso; esso si ritiene tenuto ove è il Presidente eletto.

#### Art.8 – SEGRETARIO GENERALE –SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario generale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Sindacale, rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice segretario, se nominato ovvero al consigliere più anziano di età.

Il Segretario Generale durerà in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e cura l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione Sindacale; stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna l'Associazione Sindacale; garantisce il rispetto delle norme statutarie.

In caso di assenza od impedimento del Segretario generale e del vice Segretario generale questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.

Il segretario/tesoriere dell'Associazione Sindacale:

- provvede al disbrigo della normale corrispondenza;
- cura la stesura di verbali di consiglio direttivo;
- cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni;
- svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Segretario generale.
- predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Segretario generale propone all'esame dell'assemblea;
- provvede al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci;
- aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali;
- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili;
- è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'Associazione Sindacale per la quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario; quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;
- controfirma ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che qualsiasi rapporto bancario o finanziario preveda la firma congiunta del Segretario Generale e del tesoriere per ogni operazione superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), indipendentemente che vi sia o meno autorizzazione del consiglio direttivo, restando invece Il Segretario Generale autorizzato a compiere liberamente e con sola propria firma ogni operazione di ammontare, singolarmente, non superiore ad Euro 5.000,00.

#### Art.9 - ESERCIZIO E RENDICONTI

Gli esercizi dell'Associazione Sindacale chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell'assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.

#### Art. 10 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione Sindacale è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione Sindacale ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art.11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora il numero degli associati sia superiore a 500 (cinquecento/00) può essere nominato in Collegio dei Probiviri.

Il Collegio è formato da tre membri, il membro più anziano ne è il rappresentante.

Essi sono eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni; l'elezione dei Probiviri non può essere effettuata in concomitanza con l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

I Probiviri possono essere rieletti ma per non più di una volta.

Il Probiviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio, egli indice le riunioni, pone in esecuzione le decisioni e rappresenta il Collegio in tutte le situazioni in cui sia necessario.

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire se non previa richiesta di un socio o del consiglio direttivo, esso giudica sulle materie aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi degli associati anche in ordine all'ammissione o all'esclusione ovvero sulle divergenze sorte tra socio e associazione o fra soci per questioni inerenti l'associazione.

Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto della propria decisione e delle motivazioni che l'hanno giustificata l'intero Collegio dei Probiviri e le parti in causa.

#### Art.12 - REVISORE CONTABILE

Il Revisore legale dei conti, se nominato, nei casi di legge o su decisione dell'assemblea degli associati, ha funzioni di controllo legale ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### Art.13 - PATRIMONIO COMUNE

Il patrimonio dell'Associazione Sindacale è costituito:

- dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- dalle quote versate dagli iscritti;
- dalle somme versate dagli associati in relazione a specifici servizi loro resi;
- da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall'Associazione Sindacale;
- da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
- da redditi patrimoniali.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'Associazione Sindacale.

Le quote del socio non sono trasferibili né fra vivi né a causa di morte.

La quota non è rivalutabile.

#### Art.14 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall'assemblea:

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione Sindacale ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme di legge e salvo diversa ed espressa destinazione imposta dalla legge medesima.



La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell'art.30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall'art. 11 e seguenti del C.C.

Art.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

